



Roberta Corbellini

La formazione delle nuove famiglie nel Friuli napoleonico: fonti per la ricerca

Parole chiave: Storia della famiglia, Friuli, XIX secolo

Keywords: History of the Family, Friuli, 19th Century

Contenuto in: Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

Curatori: Alessio Fornasin e Claudio Povolo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2014

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

ISBN: 978-88-8420-875-0

ISBN: 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

Pagine: 123-132

DOI: 10.4424/978-88-8420-875-0-10

Per citare: Roberta Corbellini, «La formazione delle nuove famiglie nel Friuli napoleonico: fonti per la ricerca», in Alessio Fornasin e Claudio Povolo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 123-132

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/la-formazione-delle-nuove-famiglie-nel-friuli>

LA FORMAZIONE DELLE NUOVE FAMIGLIE NEL FRIULI NAPOLEONICO: FONTI PER LA RICERCA

Roberta Corbellini

Dopo l'occupazione militare dei territori, ricondotto il rapporto tra stato e cittadini alle istituzioni e alle leggi del Regno d'Italia, preminenti sulle vecchie legislazioni, nel 1806 entrava in vigore anche nel Dipartimento di Passariano il codice civile napoleonico il cui dettato riguardava, tra le altre, le forme giuridiche che consentivano alle persone di contrarre matrimonio.

Al titolo V del Libro I¹ ecco elencati i requisiti d'età e le prescrizioni riguardo ai gradi di parentela mentre al titolo V del libro III² gli enunciati davano ai singoli la libertà di costruirsi una propria dimensione familiare attraverso accordi che precedevano di norma la celebrazione delle nozze.

Si riconfermava in tal modo il principio che il matrimonio, dopo tutto, era un contratto tra singoli, ma un contratto come si vedrà complicato da tante variabili, che impegnavano affetti e interessi economici e finivano per coinvolgere più generazioni dello stesso nucleo familiare, con forme di prevalenza degli anziani sui giovani, dei maschi sulle femmine, delle parentele sui singoli.

Il codice non lascia dubbi in proposito a partire dalle prime limitazioni fissate: i figli maschi che non avevano compiuto 25 anni³ e le femmine fino ai 21 non potevano sposarsi senza il consenso del padre e della madre. Nel caso di disaccordo tra i genitori era sufficiente l'approvazione del padre. Se orfani, subentravano i nonni sia materni che paterni e anche qui prevaleva il giudizio della parte maschile. Se non c'erano ascendenti si ricorreva allora ad un consiglio di famiglia. Raggiunta la maggiore età, e fino ai 30 anni per i maschi e 25 per le femmine, i figli erano comunque tenuti a presentare ai genitori una richiesta formale di approvazione della propria scelta, scritta davanti a un nota-

¹ Vedi artt. 144-163, in *Codice civile di Napoleone il grande col confronto delle leggi romane*, tomi I-III, Milano, Sonzogno 1809-1811.

² *Ivi*, artt. 1387-1581.

³ È bene rammentare che l'art. 488 stabilisce per tutti cittadini la maggiore età a 21 anni.

io alla presenza di due testimoni che, nel caso di diniego, doveva essere ripetuta altre due volte prima di poter pronunciare l'unione davanti all'ufficiale di stato civile.

Per la stessa logica di relazione tra padri e figli, rigidamente organizzata sul capofamiglia, in caso di seconde nozze o di divorzio se consensuale si doveva ricorrere agli ascendenti.

La regola, ineccepibile per lo Stato, già da queste prime norme stimolerebbe una valutazione. Quante prove documentali ci restano e quali ci consentono di capire le dinamiche tra le generazioni e quali tensioni nascevano tra padri e figli nel momento in cui si andava a costruire una nuova famiglia? E, se di scelte personali si tratta, che cosa c'era alle spalle, quanto pesavano i condizionamenti, se non altro quelli economici e demografici dei territori, l'essere nati in una famiglia semplice o composta da più nuclei, o l'essere cresciuti e appartenere a una comunità rurale o ad un ambiente urbano?⁴

Atti di assenso matrimoniale e atti di rispetto

L'ampio fondo archivistico dello stato civile napoleonico del Dipartimento di Passariano conservato all'Archivio di Stato di Udine, oltre ai registri di nascita, di matrimonio e di morte di tutti i comuni delle attuali province di Udine e Pordenone, ordina in serie separate i documenti che prima delle nozze dovevano pervenire agli uffici comunali e tra questi l'atto di assenso o di «brevetto» (se riguardava persone residenti in altro comune) per i minorenni⁵ o l'atto di «rispetto» che veniva tratto in copia legale dai rogiti notarili per chi aveva compiuto la maggiore età. Il fondo, già utilizzato per indagini mirate di tipo statistico⁶, si presta dunque anche a studi affinati in tal senso per proporzionare ad esempio il manifestarsi di disobbedienze (chiamiamole così per convenzione) negli atti di *rispetto*, quindi l'età e l'ambiente in cui si manifestavano le libere volontà o quanti aspettavano l'età più adulta ed emancipata per muoversi con autonomia e indipendenza.

⁴ Sono aspetti trattati dalla demografia storica e si rimanda per la sintesi delle questioni messe in campo dalla ricerca a G. ALFANI, *Introduzione. Economia e famiglia: vecchi temi, nuovi problemi*, in «Cheiron», XXIII (2006), 45-46, pp. 7-30, e alle analisi di C.A. CORSINI, *Assetti familiari e strutture economiche nella Toscana alla metà Ottocento*, in «Cheiron», XXIII (2006), 45-46, pp. 31-45.

⁵ Fino ai 25 anni per i maschi, fino ai 21 per le femmine.

⁶ A. FORNASIN - M. BRESCHI - M. MANFREDINI, *Enviroment, hausing and infant mortality. Udine 1807-1815*, working paper prodotto per il seminario 'New approaches to death in cities during the health transition', relazione presentata al convegno IUSSP (Siviglia, 15-16 dicembre 2011).

Dai sondaggi a campione effettuati su alcuni comuni di diverse aree geografiche⁷ friulane, per valutare la tenuta della fonte in vista di future ricerche, la consistente e larga presenza di atti autorizzativi farebbe supporre una diffusa armonia tra le generazioni negli affari matrimoniali anche dove era il cuore padrone e despota della situazione. Per quanto attiene invece agli atti di *rispetto* va segnalato che, oltre al loro numero limitato, le motivazioni dei genitori raramente vengono espresse nel testo che preferisce riferire in modo generico e sotto formule convenzionali i dinieghi. Insomma si teneva la penna chiusa sulle ragioni dei contrasti. Ad esempio: il 5 gennaio 1810 Maria Luigia orfana di padre chiedeva di poter sposare Pietro Antonio Urbano, anche lui orfano di padre, ottenendo dalla madre per «motivi moventi dall'animo suo» una risposta negativa⁸; il 29 ottobre 1811 era invece il conte Rambaldo Antonini, podestà di Udine e cavaliere dell'Ordine della Corona di ferro del Regno italico, a presentarsi al cospetto dell'ufficiale di stato civile⁹ con la diciannovenne Anna Maria Vincenza Valentinis, nonostante il padre Antonio e la madre Elisabetta Porcia avessero dichiarato il loro disaccordo¹⁰. Il resoconto notarile non si sbilancia. Da parte dei genitori dello sposo semplicemente e unanimemente si

⁷ Sono stati consultati gli ... in Archivio di Stato di Udine (=ASU), *Archivio notarile*, prodotti dai notai di: Cividale (G.B. Cudicio instrumenti e testamenti anni 1809-1814 bb. 1728-1730, D. Dini instrumenti e testamenti anni 1812-1813 b. 1662), Codroipo (M. Zuzzi instrumenti e testamenti anni 1810-1813 bb. 1818-1819), Dogna (G. Maddalini instrumenti e testamenti anni 1808-1811 bb. 1998-1999), Gemona (F. Ongaro instrumenti e testamenti anni 1807-1814 bb. 2566-2567), Latisana (A. Mignolati Tomasini repertorio per gli anni 1807-1815 b. 2789 e instrumenti e testamenti anni 1807-1815 bb. 2792-2793), Osoppo (D. Leoncini repertorio per gli anni 1808-1815 b. 3284 e instrumenti e testamenti anni 1808-1813 b. 3286), Palmanova (G. Putelli repertorio per gli anni 1809-1815 b. 3426 e instrumenti e testamenti con atti anche del notaio F. Nicolettis di Udine anni 1811-1815 bb. 3428-3429), San Daniele (V. Rieppi repertorio per gli anni 1808-1814 e instrumenti e testamenti anni 1808-1814 bb. 4313-4317), San Pietro (G. Cucovaz repertorio per gli anni 1807-1814 b. 4461 e instrumenti e testamenti bb. 4463-4466), Tarcento (G.A. Ballico repertorio per gli anni 1808-1816 b. 4767 e instrumenti e testamenti anni 1808-1816 b. 4768), Udine (O. Colomba repertorio per gli anni 1807-1815 b. 10294; D. Micheloni, repertorio per gli anni 1807-1815, b. 10323 e instrumenti e testamenti anni 1807-1815 bb. 10324-10328; R. Paderni, repertorio per gli anni 1807-1815 b. 10437 e instrumenti e testamenti anni 1807-1815 b. 10441; N. Cassacco repertorio per gli anni 1807-1816 b. 10582 e instrumenti e testamenti anni 1807-1816 bb. 10583-10596; G. Bertoldi repertorio per gli anni 1807-1815 b. 10567; F. Nicolettis repertorio per gli anni 1807-1815 b. 10622).

⁸ ASU, *Archivio notarile*, notaio Nicolettis, Udine, repertorio b. 10622 atto n. 219, 5 gennaio 1810.

⁹ ASU, *Stato civile napoleonico*, serie Udine, registri di matrimonio, b. 10, reg. 37, atto n. 181.

¹⁰ *Ivi*, allegati di matrimonio, b. 11. Il testo prodotto dal notaio Francesco Antonio Nicolettis di Udine, datato 27 agosto 1811, è presente nel fascicolo degli allegati all'atto n. 181.

negava l'assenso. Da parte del figlio si dichiarava invece che mai avrebbe derogato ai sentimenti di 'rispetto' e di 'riconoscenza' ma che sarebbe ricorso al diritto e si sarebbe sposato. Non è molto. E se nulla trapela da questa carta, poco ci dice anche l'atto del matrimonio civile, dove per altro le difficoltà della coppia sono intuibili dalla citazione dei testimoni che vede schierati il padre, il cugino di secondo grado e il cugino di quarto grado della sposa e la totale assenza dei parenti dello sposo. Ma un dato salta all'occhio. L'Antonini aveva 36 anni. Dunque anche per gli ultratrentenni¹¹ sussisteva l'obbligo e non c'erano deroghe alla legge, neppure per chi ricopriva alte cariche istituzionali. Rambaldo insomma, come ci riferiscono anche le cronache mondane del tempo, aveva proprio rotto con la famiglia. I diari di Carlo Caimo, l'osservatore critico e pettegolo della nobiltà e dei suoi salotti, ce lo confermano¹². Infatti pochi giorni prima delle nozze civili Rambaldo si era diviso dai fratelli, anzi gli Antonini se ne erano andati a vivere nella villa di Cavanzano mentre il promesso sposo aveva preso in affitto una casa di proprietà dei Rubini. E anche alle nozze religiose del 31 ottobre, celebrate nella chiesetta del Cristo sotto il Duomo dall'abate Valentinis di Monfalcone, zio della sposa, come al rinfresco, Rambaldo era solo, tolta la veloce comparsa di un amico, il conte Orazio Belgrado. C'erano dei buoni motivi? Forse sì. Tra gli atti del notaio Cassacco, quello che aveva avuto l'ingrato compito di consegnare la petizione del figlio, troviamo qualcosa che riguarda il caso. Nel contratto nuziale la giovane contessa Valentinis aveva ricevuto in dote 4.311 lire, che il padre avrebbe estinto a rate in otto anni con l'interesse del 5%. Certo, sarà stata elegante e gentile e forse avvenente la fanciulla ma la sua dote era proprio inadeguata al rango dello sposo visto che nello stesso periodo tra il ceto nobile o possidente si contrattavano beni dotali tra le 12.000 e le 40.000 lire.

Contratti matrimoniali e donazioni *inter vivos*

L'architettura dei rapporti tra le generazioni ci porta a esplorare i documenti notarili che discendono dal titolo V del codice civile: «Del contratto di matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi».

Il codice regolamentava la gestione delle risorse economiche nella formazione delle nuove famiglie e orientava la società coniugale a scegliere tra la comunione oppure la separazione dei beni. La comunione veniva costruita portando in un unico cespite i beni mobili¹³ e le entrate (*frutti, rendite, interessi*) posse-

¹¹ Cfr. *Codice civile...* cit., art. 153.

¹² ASU, *Fondo Caimo*, b. 107 b, *Tomo settimo principia 15 luglio 1810 termina 19 luglio 1811*.

¹³ La distinzione dei beni in mobili e immobili è trattata negli artt. 517-536.

duti alla data delle nozze o pervenuti successivamente per donazione o eredità, e quelli maturati durante il matrimonio. Potevano servire per estinguere debiti, riparare le case tenute in comunione, comprare quanto serviva alla vita domestica, all'educazione dei figli, alla costituzione di doti. Anche i beni immobili entravano nel regime di comunione, ma solo quelli acquistati dopo le nozze ad eccezione degli immobili acquisiti per successione ereditaria o per una donazione se riguardava uno solo dei coniugi¹⁴. L'amministrazione dei beni in comune spettava comunque e unicamente al marito ma ogni sua iniziativa doveva produrre un beneficio economico, contrastare le perdite, assicurare che i prelievi per sanare debiti venissero compensati dal coniuge che ne aveva beneficiato. Non erano ammesse azioni e donazioni a titolo gratuito, tuttavia se la «sostanza mobiliare» poteva servire a un figlio o ad altre persone¹⁵ vicine alla famiglia, allora era possibile attingere al fondo. Anche in caso di lasciti testamentari il marito non poteva che disporre della sua parte. Gestire e rispondere direttamente del danaro non era quindi affare per donne, con un'unica eccezione. Se la moglie esercitava una professione commerciale poteva ricorrere al fondo comune in piena autonomia, ma nel solo caso che le servissero risorse per l'attività¹⁶. I patti di comunione potevano essere comunque molto più articolati. Il codice ammetteva clausole particolari da introdurre nel contratto, ad esempio, la limitazione o l'esclusione di alcune porzioni dei beni sia immobiliari che mobiliari, o l'estensione ai soli acquisti, o la separazione dei debiti.

La comunione tra coniugi si scioglieva per morte, divorzio o, in caso estremo, su richiesta di separazione¹⁷. Quest'ultima era la condizione da scongiurare soprattutto per le mogli. Dovevano essere molto caute quando avanzavano istanza di rinuncia perché solo il tribunale poteva decidere se il rischio era reale e se la famiglia correva pericolo di povertà per la cattiva amministrazione del marito. Se non emergevano dal contesto cause obiettive, potevano recuperare solo biancheria, vestiti e l'eventuale capitale non reinvestito dei propri immobili venduti, assieme, ovviamente, alla quota spettante degli immobili in comune.

Quando invece gli sposi nel contratto matrimoniale escludevano la comunione dei beni, la loro unione ricadeva sotto altre norme del codice civile, ri-

¹⁴ Cfr. art. 1404.

¹⁵ Cfr. artt. 1421, 1422.

¹⁶ Cfr. art. 1426. Serviva però la sua autorizzazione in caso di vendita di immobili, per l'esattezza l'art. 1428 precisa: «Il marito ha l'amministrazione di tutti i beni particolari della moglie [...] non può alienare gli immobili particolari della medesima senza il di lei consenso».

¹⁷ Cfr. art. 1449.

conducibili a un concetto abbastanza articolato di separazione. Le sfumature non sono irrilevanti. La separazione *tout court* definita negli articoli specifici¹⁸ dava alla moglie piena indipendenza nell'amministrazione dei propri beni con l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia per una quota fino a un terzo delle sue rendite. Diversamente si entrava in forme di separazione che davano al marito il diritto di amministrare i beni della moglie, di goderne i frutti come usufruttuario¹⁹ facendosi garante della buona conservazione e del valore di stima stabilito nel contratto. In generale i patrimoni di cui stiamo parlando erano beni dotali ossia monili, corredi di abiti e capitali attivi, consegnati «per sostenere i pesi del matrimonio» ma potevano comprendere anche terreni e case. I beni immobili in questo regime di separazione diventavano alienabili solo con il consenso del marito.

Il sistema dotale, a cui il codice riserva vari articoli²⁰, poteva far sottostare i beni delle spose a regole e accordi ancora più vincolanti. Costituita una sola volta, la dote non poteva essere accresciuta a matrimonio avvenuto; i beni mobili venivano considerati di proprietà dello sposo (salvo diversamente espresso nel contratto) e lui stesso o suo padre o un membro della sua famiglia dovevano esprimere una garanzia pari al valore per l'eventuale restituzione²¹. I beni immobili dati dalla famiglia della sposa non entravano invece nella libera disponibilità né del marito né della moglie in quanto inalienabili e non ipotecabili. L'uno e l'altro durante il matrimonio ne erano dunque solo usufruttuari. Lo status di proprietà dei beni pattuiti in regime dotale si attuava per la moglie con lo scioglimento del matrimonio per divorzio²² o vedovanza.

Abbiamo dovuto premettere queste osservazioni perché il test a cui abbiamo sottoposto i contratti prematrimoniali, seppur limitato ad alcune zone del Friuli e ad alcune sedi notarili, ci ha riservato subito alcune sorprese.

Rispetto al numero degli atti di matrimonio registrati dagli ufficiali di stato civile, poche coppie ricorrevano ad accordi scritti. Mancavano doti, beni, pro-

¹⁸ Cfr. artt. 1536-1539.

¹⁹ Poteva anche essere prevista l'assegnazione di una quota di rendita annuale alla moglie per le sue necessità di mantenimento, cfr. art. 1534.

²⁰ Capo III, *Del Regime dotale*, artt. 1540-1581.

²¹ Cfr. *Della restituzione della dote*, artt. 1564-1573.

²² La perdita dell'archivio della Corte di giustizia civile e criminale del Dipartimento di Passariano ha sottratto alla ricerca la fonte primaria per conoscere i casi di divorzio. Nel fondo dell'*Archivio notarile* (b. 10356, atti del notaio Bertoldi e b. 10622, atti del notaio Nicolettis) abbiamo trovato due casi di istanza di divorzio. In particolare il fascicolo n. 183 (Bertoldi) documenta le procedure di assegnazione giudiziaria di un alloggio alla donna e della restituzione della dote. Il divorzio consensuale riguarda Antonio Manias di Talmassons e Antonia Laureati di Bertuolo.

fitti su cui trattare in una generalizzata condizione di povertà? Oppure prevaleva la promessa verbale, un atteggiamento fiduciario tra le parti, tra le generazioni, tra padri e figli, consolidato da quei riti di passaggio dall'infanzia all'età adulta²³ che gli studi etnografici ci hanno fatto conoscere? E abbiamo imparato che le comunità di villaggio erano vigili su cose e persone incluse nel cerchio delle pratiche, degli spazi fisici e mentali in cui si riconosceva il paese, dove anche altre istituzioni vigilavano sulla coesione dei gruppi sociali. Si pensi alla Chiesa, ai sacerdoti, o semplicemente alla figura del compare d'anello che prima dell'ufficiale di stato civile o del celebrante veniva chiamato a testimoniare le buone scelte, a saldare le promesse tra innamorati o prescelti.

Le serie analizzate, inoltre, dimostrano che la comunione dei beni era un regime estraneo alle popolazioni friulane mentre il sistema dotale, che separava in modo inequivocabile la provenienza e la finalità di queste risorse, era il riferimento.

Una larga parte dei contratti presenti riguarda le famiglie aristocratiche e la nobiltà di vecchia e nuova formazione e questo non ci sorprende. Si è scritto molto sui comportamenti e la costituzione delle doti nell'aristocrazia e non si può che rimandare alla vasta letteratura in proposito. Ci sembra solo utile osservare che in Friuli le fonti del periodo napoleonico, rimarcando la scelta del regime dotale, espongono la tendenza a concedere alla sposa capitali liquidi e un moderno corredo di abiti alla moda con gioielli, piuttosto che beni immobili. Potevano variare invece gli importi (che comunque non scendevano mai sotto le 12.000 lire) il numero delle rate e le scadenze, il tasso di interesse (4% o 5%), le garanzie date dalla famiglia dello sposo per la restituzione (controdotte, pensione di vedovanza alla sposa o più genericamente beni immobili da ipotecare). Dai contratti emergono anche elementi sui vincoli di parentela in linea retta e collaterale, sul numero dei candidati desiderosi di vedere garantiti i propri interessi riguardo a sostanze accumulate nei secoli attraverso fedecomessi, primogeniture, promesse. Ogni atto, nelle parole scelte e scritte per mettere in scena gli attori, mostra dunque le peculiarità dei singoli casi: i due padri, se erano viventi, le madri con i tutori dei fratelli se erano vedove, e poi gli zii, meglio se ecclesiastici, che si radunavano per avallare l'accordo. La centralità della giovane coppia ci appare insomma quasi sempre adombrata dai padri di famiglia e dalla negoziazione tra le figure maschili.

Nei contesti dove invece si era insediata la piccola possidenza, o dove viveva una borghesia di affari e di imprese artigiane, e soprattutto nelle comunità in cui erano prevalenti l'economia agricola, la piccola o piccolissima proprietà

²³ Si rimanda a A. NICOLOSO CICERI, *Il matrimonio in Tradizioni popolari in Friuli*, Reana del Rojale, Chiandetti 1982, pp. 183-283.

terriera, i contratti prematrimoniali erano, come si è detto, un'eccezione. Sempre iscritti nel regime dotale, quando ci sono, trattano piccole o piccolissime disponibilità. Le donne sole – maggiorenni nubili o vedove – si dotavano da sé. Se vivevano con la madre e avevano ereditato i beni paterni contrattavano costituendosi in dote solo una parte del patrimonio a disposizione, manifestando una preferenza per rendite e liquidità. Se poi le future spose si erano innamorate di un ufficiale o di un soldato dell'esercito napoleonico, allora cuore e determinazione dovevano cooperare per persuadere i genitori ad assecondarle. Citiamo per tutti Francesco Pittaro di Udine che per concedere in sposa la figlia Valentina al tenente J.M. Chapel dell'84° reggimento di fanteria di linea, nativo di Nantua, prudentemente tratteneva per cinque anni il capitale dotale ritenendo più opportuno versare 15 luigi d'oro all'anno come assegno di mantenimento in attesa dello scadere del quinquennio²⁴ e del versamento da parte di Chapel di una congrua cauzione.

Ma i casi più interessanti riguardano quelle famiglie composte da un solo nucleo che dimostrano attraverso gli accordi con lo sposo strategie matrimoniali di necessità, utili per fronteggiare criticità stringenti. In questo caso le negoziazioni ci sembrano più originali perché tese a ottenere contropartite a lungo termine.

Molti dei contratti parlano infatti di situazioni in cui le disponibilità economiche sono condizionate da una specie di crisi demografica della famiglia dotante e da un bisogno impellente di assicurarsi braccia da lavoro. Sia nei paesi della pianura del circondario di Udine che in zone dove prevaleva l'economia boschiva gli accordi offrivano allo sposo un capitale anche modesto purché si impegnasse a vivere con i suoceri per contribuire alle attività lavorative o alla loro assistenza in caso di malattia. Non sempre bastava l'obbligo di convivenza, la promessa della dote speculava anche sui tempi della consegna perché era frequente il ricorso al diritto di usufrutto dei genitori della sposa fino alla morte.

Nell'area della montagna dove viveva una comunità slavofona (cantone di San Pietro nella valle del Natisone) questa emergenza demografica, questa paura delle generazioni più anziane di cadere in povertà, soprattutto quando mancavano in casa figli maschi, sembra produrre un vero e proprio 'prezzo dello sposo'. Segnaliamo per questa ragione un gruppo di donazioni *inter vivos* del notaio Cucovaz, rogate dal 1808 in poi, che rafforzano questo tipo di strategia matrimoniale e ne traiamo alcuni esempi.

²⁴ ASU, *Archivio notarile*, notaio Micheloni, doc. 46, anno 1808, b. 10324.

20 maggio 1808. Luca Bergnach di Drenchia, senza discendenza maschile e preoccupato di non avere in casa «persona che solevare lo possa nel lavoro delle sue campagne, governo d'animali e nell'economica direzione delli suoi affari domestici» ha deciso di dare in sposa la figlia quindicenne Marianna a Pietro Feletigh. Cede in donazione alla coppia che si formerà 3.070 lire, ma ne trattiene l'usufrutto ricordando che sarà sua la «padronanza e preminenza in casa»²⁵.

25 maggio 1808. Pietro Pocovaz e sua moglie di Loch, frazione di Mersino, «senza prole mascolina e fuori di speranza di averne per l'avanzata età, volendo essere assistiti e sollevati nel lavoro delle poche loro terre e governo degli animali che non possono più da per se soli fare in quelle montane ed ingrato situazioni» danno in moglie l'unica figlia Giovanna a Bortolo Battistigh del comune di Erbezzo cedendo in donazione al futuro genero la quota disponibile della loro eredità di 1.000 lire riservandosene l'usufrutto «vita loro natural durante»²⁶.

26 maggio 1808. Luca Massera di Luico «bisognoso di assistenza e soccorso nel lavoro delle terre ha risolto di maritare la prima figlia Maria» (18 anni) con Luca Cudrigh del comune di Cepletischis il quale è ben contento di venire a casa sua e di ricevere in donazione beni «mobili e immobili, effetti, animali, azioni, ragioni, diritti, presenti e venturi» che sono disponibili sulla facoltà ereditaria. Le 1.023 lire sono però soggette all'usufrutto del donante, mentre il Cudrigh dovrà portarsi ad abitare a casa del Massera e verso il futuro suocero dovrà «impiegarsi nei lavori di campagna, governo di animali ed a tutto beneficio della famiglia e dovrà sempre amare, rispettare e obbedire non che assisterlo in tutti li di lui bisogni e massime nelle malattie e senile sua età come se fosse un figlio legittimo. Oltre ciò dovrà portare in casa del Massera colla possibile sollecitudine la sua porzione de' beni che alla casa paterna gli potrà spettare onde così uniti gli uni agli altri beni possa la famiglia intiera avere più facile e comodo il suo mantenimento».

Non diversamente, negli stessi mesi e in quelli successivi, si decideva in casa di Lorenzo Petricigh, Giovanni Birtigh, Leonardo Dracogna, Simone Medves, Francesco Trinco e molti altri²⁷.

Tra gli atti però troviamo un esempio, benché raro, di iniziativa congiunta tra un padre e una figlia che, maggiorenne, partecipa alla costruzione del suo futuro e parla, attraverso il notaio, da protagonista del contratto e non da figurante, offrendoci tra l'altro un esempio altrettanto raro di scelta di regime matrimoniale in comunione di beni.

²⁵ *Ivi*, notaio Cucovaz, atti a b. 4463, n. 54.

²⁶ *Ivi*, atto n. 60.

²⁷ *Ivi*, atti nn. 61, 64, 69, 76, 87, 90, 253, 273, 282, 317, 343, 352, 387, 484.

11 maggio 1810. Poiché si è presentato a Lucia Costaperaja Mattia Cernoja e poiché nella famiglia del dotante l'unico figlio maschio ha deciso di farsi prete, il padre Antonio, visto che i due giovani sono disposti a contrarre matrimonio, cede e dona a Lucia e al futuro genero la quarta parte dei beni ereditabili. Lucia e Antonio inoltre «convengono tra loro di maritarsi sotto il regime della comunione». Ovviamente nell'atto Mattia «si obbliga subito dopo celebrato il matrimonio di conferirsi ad abitare e convivere insieme alla futura moglie in casa di detto Antonio ed ivi impiegarsi con attività e zelo nei lavori della campagna, governo degli animali e procurare ogni possibile vantaggio e beneficio della comune casa e famiglia»²⁸.

²⁸ *Ivi*, atto n. 240, b. 4464.